
Antonio CARRATTA

**CODICE DI
PROCEDURA
CIVILE
RAGIONATO**

con il coordinamento di
Fabio COSSIGNANI e Francesco FRADEANI

 **Neldiritto
Editore**

X edizione

grado di certezza sull'esistenza del diritto in essi consacrato, e contro gli stessi, anche durante il processo esecutivo, l'obbligato può contestare i fatti costitutivi del diritto affermato. Tale possibilità è invece preclusa nei confronti dei diritti affermati nei titoli esecutivi giudiziali che hanno acquisito l'efficacia di giudicato formale. Il diritto soggettivo relativo a somme di denaro deve poi essere «liquido ed esigibile», vale a dire deve essere facilmente trasformabile in valuta monetaria e non essere sottoposto a condizione o termine. La distinzione poc'anzi espressa tra i titoli esecutivi giudiziali e stragiudiziali si riverbera poi anche sul piano dei mezzi di tutela esecutiva utilizzabili dal possessore del titolo. L'ultimo comma della disposizione in esame, infatti, stabilisce che il procedimento di esecuzione forzata per consegna o rilascio, cioè il procedimento esecutivo volto a tutelare il diritto alla reintegrazione nel possesso dei beni mobili ed immobili, può essere avviato solo in virtù di un titolo esecutivo giudiziale, ovvero, stragiudiziale formato da un pubblico ufficiale. Nel secondo alinea dell'ultimo comma, viene disposto che i titoli esecutivi stragiudiziali indicati al n. 2 devono essere trascritti integralmente nel precetto, in quanto tali titoli esecutivi sono solitamente costituiti da un unico originale che deve rimanere nella disponibilità materiale del creditore.

475. Spedizione in forma esecutiva. — Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [153 att.].

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti» ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'art. 6, d.lgs. C.p.S. 19 giugno 1946, n. 1.

⁽²⁾ La **l. 18 dicembre 2020, n. 176**, legge di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha introdotto il comma 9° *bis* nell'art. 23 del d.l. 137/2020, in base al quale «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'art. 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16 *undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale». **Ai sensi dell'art. 16, comma 1°, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla l. 25 febbraio 2022,**

n. 15, la previsione di cui all'art. 23, comma 9° *bis* d.l. 137/2020 si applica **fino al 31 dicembre 2022**.

La spedizione in formula esecutiva consiste nell'**apposizione della formulazione** indicata nel 3° comma della disposizione in esame sull'originale del titolo esecutivo. Tale apposizione è possibile soltanto sui titoli esecutivi giudiziali e su quelli stragiudiziali formati dal pubblico ufficiale, mentre non deve essere svolta per i titoli esecutivi stragiudiziali di formazione privata (ad esempio, la cambiale). Nell'ipotesi di titolo esecutivo giudiziale l'apposizione della formula indicata nell'ultimo comma è compiuta dal cancelliere dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento (sentenza, decreto, ordinanza) ed è apposta sull'originale che resta conservato presso la medesima cancelleria. Nell'ipotesi di titolo esecutivo stragiudiziale formato da un pubblico ufficiale la formula esecutiva è apposta dal pubblico ufficiale che ha formato il documento sull'originale che egli stesso deve conservare nel proprio ufficio (ad esempio, lo studio notarile). Colui che risulta titolare del diritto affermato nel provvedimento giudiziale o nell'atto pubblico ha diritto di ottenere l'apposizione della formula esecutiva sull'originale e di avere copia conforme all'originale per avvalersene in sede esecutiva. L'apposizione della formula esecutiva può essere richiesta e concessa anche a favore dei successori a titolo particolare o universale del titolare del diritto affermato nel documento, purché dimostrino l'intervenuta successione nel diritto accertato nel documento.

Va segnalato anche che la l. 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione, con modif., del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto ristori) ha introdotto – mediante l'inserimento del comma 9° *bis* nell'art. 23 del d.l. 137/2020 – la possibilità che la spedizione in forma esecutiva dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, 1° comma, n. 1, c.p.c., ossia dei titoli c.d. giudiziali, avvenga con modalità telematiche. La nuova disposizione, tuttavia, ha per il momento natura provvisoria, essendo prevista la sua applicazione **fino al 31 dicembre 2022 (cfr. art. 16, comma 1°, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15)**.

476. Altre copie in forma esecutiva. — Non può spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

Sull'istanza si provvede con decreto [135].

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 ⁽¹⁾, con decreto del capo dell'ufficio o del Presidente del Tribunale competente a norma del secondo comma [154 att.].

Evoluzione normativa

⁽¹⁾ Le parole «*da euro 1.000 a 5.000*» sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole «*non superiore a 5 euro*» dall'art. 2, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 3-*sexies*, d.l. n. 35, cit., introdotto dall'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e, da ultimo, modificato dall'art. 39-*quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in fase di conversione. Ai sensi del medesimo art. 2, comma 3-*sexies*, d.l. n. 35, cit., le modifiche apportate agli artt. 476, 479, 490, 492, 495, 499, 500, 510, 512, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 534-*bis*, 534-*ter*, 546, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 580, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 591-*bis*, 591-*ter*, 596, 598, 600, 608, 608-*bis*, 611, 615, 617, 624, 624-*bis*, 630 e 631 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la

vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

La disposizione mira ad evitare la **circolazione di più copie** del titolo esecutivo idonee ad avviare il processo di esecuzione contro lo stesso soggetto risultante obbligato dal titolo esecutivo. Il rilascio di ulteriori copie in forma esecutiva può essere accordato in presenza di un giusto motivo che può consistere nella necessità di avvalersi di più mezzi di esecuzione contemporaneamente al fine di assicurare al diritto consacrato nel documento una tutela maggiore.

477. Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. — Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto [480] soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione [479] del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto [303², 328²].

Il titolo esecutivo è efficace anche nei confronti degli **eredi** che sono subentrati nella situazione giuridica soggettiva dell'obbligato dopo che il documento si è formato. La disposizione va interpretata estensivamente e non limitata alle ipotesi di successione universale nell'obbligo (LUISO). L'articolo estende l'efficacia del titolo esecutivo non solo alle ipotesi di **successione universale *mortis causa***, ma anche a **titolo particolare *inter vivos e mortis causa***. Il titolo esecutivo consente di avviare il processo esecutivo contro tutti coloro che subentrano nella posizione dell'obbligato a seguito di un trasferimento della situazione giuridica soggettiva sostanziale operato validamente sul piano del diritto sostanziale, dopo che il documento si è formato. Nell'ipotesi di successione universale *mortis causa* colui che risulta titolare del diritto ha la facoltà di notificare il titolo esecutivo collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. In ogni caso, anche nell'ipotesi di successione a titolo particolare *inter vivos*, chi risulta titolare del diritto deve comunque attendere almeno dieci giorni prima di intimare l'adempimento dell'obbligo. Tale termine è posto essenzialmente a garanzia degli eredi che subentrano a titolo universale che possono così esercitare le facoltà connesse all'accettazione con beneficio dell'inventario.

478. Prestazione della cauzione. — Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione [119], non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [475], o con atto separato che deve essere unito al titolo [86, 155 att.].

La concessione dell'efficacia esecutiva può essere subordinata al versamento di una **cauzione**, come, ad esempio, è previsto per il decreto ingiuntivo dall'art. 648, 2° comma, c.p.c. La mancata prestazione della cauzione preclude l'inizio dell'esecuzione forzata e la stessa notificazione del precetto, quale atto di intimazione all'adempimento.

479. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto. — Se la legge non dispone altrimenti [654², 677¹; 156¹ att.], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [475] e del precetto [480].

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli

La citazione (art. 163)

Citazione: atto con cui si esercita il potere di azione; realizza il **contraddittorio** e individua l'oggetto della domanda
(*vocatio in ius e editio actionis*)

